STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei soci del 31 maggio 2018

"COFITER" Confidi Terziario Emilia Romagna Società Cooperativa STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita una società denominata "Cofiter - Confidi Terziario Emilia Romagna società cooperativa", in forma abbreviata "Cofiter - società cooperativa" (di seguito, la **Società**).

1.2 La Società è un confidi di primo e secondo grado costituito ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.

1.3 La Società è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

1.4 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle imprese.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione, che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni al competente Ufficio del Registro delle Imprese. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di istituire, modificare e sopprimere gli uffici locali, mentre l'istituzione, la modifica e la soppressione delle Sedi Territoriali di cui all'art. 35, spetta all'assemblea dei soci.

2.3 Il trasferimento della sede principale in un Comune diverso da quello sopra indicato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

Art. 3 - Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte.

3.2 La Società verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla Legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2545 duodecies Codice Civile.

Art. 4 - Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni.

4.2 La Società svolge le attività riservate agli Intermediari Finanziari Vigilati di cui al d.lgs n. 385/1993 e successive modifiche, nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; la Società potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni e obbligazioni in società, consorzi, fondi di garanzia interconsortili e loro società di gestione, e altri enti costituiti o costituendi.

Art. 5 - Operatività

5.1 La Società svolge la propria attività prevalentemente sul territorio dell'Emilia Romagna a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva e dei liberi professionisti soci, dei confidi soci e delle imprese loro aderenti. Inoltre, la Società può operare, in via residuale, anche nei confronti di non soci nei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente.

5.2 L'ambito territoriale di operatività della Società potrà essere ripartito in Aree territoriali, coincidenti o meno con le province.
La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
5.3 La Società può partecipare, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, a fondi di garanzia, anche interconsortili e ad altre imprese, purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti la realizzazione degli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge; inoltre, con delibera del Consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.
5.4 La Società svolgerà la propria attività sul territorio anche tenendo conto di eventuali accordi stipulati con i confidi soci nel rispetto dei diversi ruoli e del principio di reciprocità.
5.5 I criteri e le modalità di svolgimento della attività saranno stabiliti da un Regolamento di attuazione, da adottarsi su proposta degli amministratori, con delibera assembleare assunta con la maggioranza dell'assemblea straordinaria a norma dell'art. 2521, quinto comma c.c.
5.6 La Società può emettere strumenti finanziari a favore di Enti Pubblici e Privati, i quali, al fine di sostenere il fabbisogno finanziario della cooperativa, sottoscrivano azioni come soci sovventori, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Art. 6 - Enti promotori e sostenitori

6.1 L'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna, le Amministrazioni Provinciali dell'Emilia-Romagna, la Confcommercio regionale e la Confesercenti regionale sono Enti promotori della Società.
6.2 Possono divenire Enti sostenitori gli enti pubblici e privati, gli istituti di credito e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi di Legge e che intervengono a sostegno dell'attività sociale per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4.
6.3 Per l'attribuzione della qualifica di Ente sostenitore prevista dal presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione.
6.4 All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti Sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.
6.5 Gli Enti promotori e sostenitori non assumono la veste di soci, possono intervenire all'assemblea senza diritto di voto e designano i propri rappresentanti negli organi sociali così come stabilito negli articoli che seguono.

Art. 7 - Soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
7.2 Possono essere soci:

- le piccole e medie imprese - come definite dalla disciplina comunitaria – i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti titolari di partita iva;
- le altre imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall' art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le imprese di maggiori dimensioni non possono rappresentare più di un sesto della totalità delle imprese socie;
- le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati;

-

i confidi costituiti e operanti strutturalmente a favore delle imprese sopra indicate.

In ogni caso, la netta prevalenza dei soci deve appartenere ai settori del commercio, del turismo, dei servizi e di tutte le attività ausiliarie alle precedenti e deve essere costituita da soci operanti in Emilia Romagna.

7.3 Imprese e confidi soci non devono avere in corso procedure concorsuali; i loro amministratori e sindaci non devono aver subito condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

7.4 Le imprese e i confidi soci con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5% devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal TUB e relativo Regolamento di esecuzione per potere esercitare il diritto di voto.

7.5 I soci:

- sono tenuti a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e devono favorire gli interessi della Società;
- concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di amministrazione, direzione e controllo della stessa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale sottoscrivendo e versando ulteriori quote di capitale in relazione ai criteri stabiliti nel Regolamento;
- contribuiscono alla formazione del patrimonio netto della Società, anche con eventuali contributi di carattere straordinario, partecipando al rischio e alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti;
- corrispondono un deposito cauzionale e/o una quota destinata ai fondi rischi e/o al fondo di garanzia mutualistico, qualora l'assemblea ne deliberi il conferimento, la consistenza, le modalità di gestione, e l'eventuale restituzione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

7.6 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 - Procedura di ammissione

8.1 I soggetti interessati a diventare soci della Società e che ritengono di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo. 8.2 L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.

8.3 La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo pagamento delle quote sociali.

8.4 I requisiti necessari per l'ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta, gli altri importi dovuti e le modalità di versamento di tali somme sono stabilite dal Regolamento della Società da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera assembleare assunta con la maggioranza dell'Assemblea straordinaria.

8.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. In tale evenienza, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l’aspirante socio può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

8.6 Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Quote

9.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo in materia di Confidi e nessun socio può avere una quota del valore nominale complessivo superiore al 20 per cento del capitale sociale. Il limite minimo di Euro 250,00 non trova applicazione nei casi previsti dall'art.13 comma 52 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti divenuti soci della Società per effetto di operazioni di fusione per incorporazione.

9.2 Le quote sociali devono essere espresse in unità di euro, sono nominative e indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli: esse si considerano vincolate soltanto a favore della Società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

9.3 Finché dura la Società, il creditore particolare del socio non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, cessazione o a causa di morte, per i soci imprenditori individuali nonché per i soci professionisti;
- recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i soci imprese costituite in forma societaria e per i soci confidi.

10.2 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

10.3 Le garanzie rilasciate a favore dei soci rimangono efficaci anche nel caso in cui tali soggetti, successivamente alla costituzione della garanzia, perdano le predette qualità.

Art. 11 - Recesso del socio

11.1 È ammesso il recesso del socio nei casi obbligatori previsti dalla legge. Fuori dai suddetti casi, il consiglio di Amministrazione potrà valutare richieste di recesso motivate se il finanziamento risulti estinto e/o sia intervenuta perdita di validità e/o efficacia della garanzia e purché il socio non abbia pendenze nei confronti della società.

11.2 Non è ammesso il recesso del socio in caso di proroga del termine della Società.

11.3 La dichiarazione di recesso non può essere parziale e non può essere esercitata (salvo i casi di recesso legale) prima del termine di 5 anni decorrenti dalla data di ammissione a socio. La dichiarazione deve essere recapitata con raccomandata, anche a mano, ovvero inviata a mezzo PEC alla Società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, quest'ultimo può proporre opposizione avanti al Collegio arbitrale o al tribunale come previsto dall'articolo 38 del presente statuto.

11.4 Con la sola eccezione dei casi in cui il diritto di recedere dalla società è inderogabilmente riconosciuto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può negare il recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità ovvero ecceda l'apposito plafond stanziato annualmente e autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.

11.5 Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; nel caso in cui il socio sia beneficiario di garanzie/ finanziamenti o di altre operazioni in essere, il recesso, come asserito al comma 1, non potrà essere richiesto ovvero concesso fino a quando il Socio non abbia estinto integralmente il rapporto finanziario medesimo. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso stesso è accolto.

Art. 12 - Esclusione del socio

12.1 Tenuto conto delle disposizioni di Vigilanza applicabili l'esclusione del socio può aver luogo:

-

per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società;
- nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della quota), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile;
- per aver arrecato danni materiali o morali alla Società, previa contestazione di specifici addebiti; - nei casi in cui un Confidi socio non rispetti gli accordi sottoscritti con la Società; - negli altri casi previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti.

12.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori che ne devono dare comunicazione al socio escluso entro 30 giorni dalla data di deliberazione.

12.3 La cessazione o la sospensione dell'attività, lo scioglimento, la chiusura della liquidazione, il fallimento e comunque la cancellazione del socio dal Registro Imprese per qualsiasi ragione comportano l'esclusione di diritto.

12.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti al Collegio arbitrale o al tribunale come previsto dall'articolo 38 del presente statuto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12.5 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione del rapporto sia sociale sia mutualistico, salvo quanto disposto dall'articolo 10.3.

12.6 Per il pagamento della quota sociale al socio escluso, nei casi in cui la stessa non sia imputata a deconto di eventuali debiti maturati a qualsiasi titolo dal Socio nei confronti della Società, si fa riferimento alla disciplina sul recesso di questo statuto. La Società incamererà le quote sociali prescritte in quanto non reclamate dal Socio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2935 e 2949 del Codice civile.

Art. 13 - Morte del socio

13.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società hanno diritto alla liquidazione e al pagamento della quota a norma del presente statuto.

13.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 14 - Liquidazione e pagamento della quota

14.1 La liquidazione delle quote, al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della Società, ha luogo al valore nominale eventualmente maggiorato dell'eventuale sovrapprezzo versato e ridotto, in proporzione, dalle perdite imputabili al capitale, in virtù del principio per cui ai soci non possono mai essere distribuiti avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

14.2 In ogni caso, la liquidazione è subordinata alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Società per il socio uscente.

14.3 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

14.4 Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Società.

14.5 Le quote possono essere cedute con effetto verso la Società, solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ed a condizione che l'acquirente sia a sua volta socio od abbia i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 dello Statuto sociale; in questo caso l'acquirente acquista la qualità di Socio, dalla data di effettiva acquisizione della titolarità della quota sociale.

Art. 15 - Responsabilità del socio uscente

15.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

15.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Art. 16 - Patrimonio sociale

16.1 Il patrimonio netto della Società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalle riserve indivisibili formate con utili di gestione;
- dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;
- dalle altre riserve o dai fondi rischi indisponibili;
- dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo;
- da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti.

16.2 Le riserve e i fondi, di cui al precedente comma, non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

16.3 Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti di legge previsti in materia di confidi. Almeno un quinto del valore minimo previsto dalla Legge deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione gestisce il patrimonio e i fondi rischi di provenienza e di competenza delle singole Aree territoriali, come definite all'art. 5, verificandone la concreta allocazione e l'efficiente utilizzo.

Art. 17 - Capitale sociale

17.1 Il capitale sociale della Società, che comunque non può essere inferiore ai limiti di legge, è variabile e formato da un numero illimitato di quote anche di diverso ammontare.

17.2 Parte del capitale sociale può essere costituito attraverso l'imputazione di fondi rischi, altri fondi e riserve patrimoniali come previsto dalla normativa in materia di confidi.

Le quote corrispondenti costituiscono quote proprie della Società, non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

17.3 Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

18.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

18.2 Al termine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio in osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Gli amministratori e il soggetto incaricato della revisione legale devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico. 18.3 Il bilancio:

- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo da quella, eventualmente, effettuata a favore di non soci;
- deve indicare separatamente il valore delle garanzie rilasciate a favore dei confidi soci e delle imprese loro socie da quelle rilasciate a favore delle imprese e dei liberi professionisti soci;
- è approvato dall'Assemblea dei soci, che a tal fine deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea;

  è depositato entro i successivi 30 giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese.

-

18.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.
18.5 La Società deve versare un contributo periodico ai fondi di garanzia interconsortili cui la Società aderisca o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Perdite di esercizio

19.1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della Società.
19.2 Se, in conseguenza di perdite il patrimonio netto risulta diminuito di oltre un terzo al di sotto del limite di legge, gli amministratori e, nel caso di loro inerzia, i sindaci devono senza indugio sottoporre all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve aumentare il patrimonio in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere all'assemblea di deliberare lo scioglimento della Società.
19.3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo viene ridotto al di sotto del limite di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge. In mancanza, dovrà essere deliberata la liquidazione della Società.
19.4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della Società, con le osservazioni del soggetto incaricato della revisione legale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea, gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Art. 20 - Utili di esercizio

20.1 Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili netti residui.
20.2 E' fatto divieto alla Società di distribuire utili e riserve fra i soci di ogni genere e sotto qualsiasi forma, neppure in caso di scioglimento della Società ovvero di recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 21 - Fondi rischi

21.1 Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 il Consiglio di Amministrazione potrà costituire fondi rischi, alimentandoli anche utilizzando gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati, di Associazioni, di Istituti di credito, degli Enti promotori, oltreché dei Soci.
21.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare gli interessi prodotti dai fondi per alimentare i fondi stessi o per altri scopi derivanti da necessità di gestione o altre iniziative attinenti lo scopo sociale.

Art. 22 – Altri Fondi – Fondo di garanzia mutualistico

22.1 La Società potrà costituire un Fondo di Garanzia Mutualistico alimentato, oltre che da disponibilità proprie della Società o di Enti pubblici e privati, dai contributi corrisposti dagli organismi di garanzia collettiva aderenti.
22.2 Detto Fondo è amministrato dalla Società nell'interesse degli organismi aderenti, senza che alla Società stessa possa derivare utile alcuno, sotto forma di residui, di interessi attivi o altro, che dovranno essere eventualmente accreditati agli organismi conferenti in proporzione ai versamenti effettuati.
L'entità, il funzionamento, la gestione e l'utilizzo di tale Fondo di Garanzia Mutualistico saranno definite da apposito Regolamento.

Art. 23 – Titoli di debito e Strumenti finanziari

23.1 Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Società può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, titoli di debito, strumenti finanziari non partecipativi al capitale, nonché ogni altra tipologia di strumento finanziario previsto dalle normative di vigilanza, purché si tratti di strumenti finanziari che non attribuiscano al possessore la qualità di socio.

23.2 Nella delibera di emissione di strumenti finanziari devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, l'eventuale numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali;

23.3 I titolari degli strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di cinque anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari, salvo che la delibera di emissione qualifichi gli strumenti finanziari come irredimibili ovvero preveda un diverso termine prima del quale il recesso non può essere esercitato.

In costanza di iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (così come modificato dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141), il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo quanto stabilito dalla normativa secondaria emanata dall'Autorità di Vigilanza.

Il rimborso dei relativi titoli avrà luogo in misura non superiore al valore nominale di sottoscrizione.

Art. 24 - Organi della Società

24.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione; -
  il Collegio Sindacale.

Art. 25 - Assemblea dei soci

25.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

25.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Ricorrendo i presupposti di legge e comunque a seguito delle assemblee separate, l'assemblea è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

25.3 Inoltre, l'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori e indicando nella stessa gli argomenti da trattare.

25.4 L'assemblea ordinaria:

- discute e approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente della società a meno che non decida di lasciare che le nomine avvengano all'interno del Consiglio;
- nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, qualora il nominativo di quest'ultimo non sia indicato da un ente designatore; - determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

-

- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione su proposta dei Sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

25.5 L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e delibera:

- sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto dall'art. 27.5 che tratta delle modifiche relative agli adeguamenti a disposizioni normative;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

25.6 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con apposito avviso che, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere alternativamente:

a) spedito a mezzo lettera raccomandata;
b) spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci;
c) affisso presso la sede della società e gli uffici locali, inserito nel sito internet e pubblicato su quotidiani a rilevanza nazionale .

25.7 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:

- devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

25.8 Gli Enti promotori e sostenitori possono intervenire alle assemblee con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto.

25.9 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.

Le imprese ed i liberi professionisti soci hanno diritto a un voto, mentre i confidi soci hanno diritto a un numero di voti attribuito in ragione della loro partecipazione allo scambio mutualistico.

Nessuno dei confidi soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, a essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il numero dei voti attribuiti ai singoli confidi viene determinato in base al numero dei soci che risultano regolarmente iscritti nei rispettivi libri soci da almeno novanta giorni prima dell'assemblea.

Le modalità di calcolo dei voti spettanti per la definizione delle maggioranze costitutive e deliberative delle assemblee sono stabilite dal Regolamento della Cooperativa.

25.10 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci.

25.11 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Società, né alle società da essi controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

25.12 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea è presieduta dal consigliere più anziano. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci.

25.13 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea generale straordinaria deve essere redatto da un notaio.
25.14 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
25.15 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
25.16 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato qualsiasi numero di voti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
25.17 Anche in seconda convocazione, sono necessari almeno 50 voti favorevoli per:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- lo scioglimento anticipato della Società;
- il cambiamento della natura di Società cooperativa a mutualità prevalente.

Sono fatti salvi i casi in cui sono previsti diversi quozienti da norme imperative di legge.

25.18 L'assemblea ordinaria delibera sulle politiche di remunerazione proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Assemblee separate

26.1 Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci e un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze.
26.2 Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, iscritto da almeno 90 giorni, in una delle Aree territoriali individuate con delibera dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto.
26.3 Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle Assemblee separate e all'Assemblea generale si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.
26.4 A ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore, che la presiede. In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta all'amministratore più anziano di età. Qualora fosse presente il Presidente egli presiede qualsiasi tipologia di assemblea.
26.5 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'assemblea e dal segretario verbalizzante. Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle assemblee separate.
26.6 Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione e il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale, salvo per la nomina dei delegati e per eventuali delibere che riguardino l'Area territoriale di competenza;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere tenute almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite con qualsiasi numero di presenti in sede sia ordinaria sia straordinaria;
- per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, esprimono un numero di voti pari al numero dei

voti spettanti ai soci partecipanti, sia in proprio che per delega, che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;

- nominano uno o più delegati, e i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari e astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle cariche sociali i delegati o relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

26.7 I delegati dei soci o i relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti, sia in proprio che per delega, alle Assemblee separate.

26.8 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

26.9 Il Regolamento Sociale disciplina analiticamente le modalità di partecipazione alle assemblee**.**

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione

27.1 L'amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione la cui totalità dei componenti deve essere eletta dall'Assemblea eccetto due designati secondo quanto disposto dal successivo comma.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo la determinazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri di cui: due designati, uno da Confcommercio Regionale ed uno da Confesercenti Regionale. Nel caso di impossibilità della suddetta designazione "diretta" si incrementa il novero degli amministratori eletti dall'assemblea.

27.3 I membri del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e all'atto della nomina devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia.

27.4 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

27.5 Spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. l'adozione delle deliberazioni relative agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

27.6 Alla nomina dei consiglieri che devono essere eletti dall'assemblea si procede sulla base di liste nominative, presentate da soci, che possono contenere: soci persone fisiche, mandatari di soci persone giuridiche ovvero persone non socie scelte in ragione della loro professionalità e nel rispetto delle proporzioni di cui all'art. 2542 del codice civile. Le liste dovranno contenere, secondo un ordine numerico, un numero di candidati almeno pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere e dovranno essere accompagnate dalla sottoscrizione di almeno 200 (duecento) soci. L'ultimo della lista non deve essere un candidato considerabile indipendente. Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità. Nel caso in cui la lista sia presentata congiuntamente da Confcommercio Regionale e Confesercenti Regionale, la stessa dovrà essere accompagnata dalla sottoscrizione di almeno 50 (cinquanta) soci. Le liste devono essere presentate almeno 6 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea elettiva. Nel caso di parità dei voti occorre procedere ad altra votazione. Nel caso non fosse presentata alcuna lista l'assemblea può decidere a maggioranza ordinaria sui nominativi purchè fra questi vi sia il necessario numero di indipendenti. Tutti i candidati eccetto 1 vengono eletti dalla lista che ottiene il maggior numero di voti, l'ultimo viene tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti; l'ordine con il quale saranno eletti i consiglieri all'interno di una lista concorderà con il numero progressivo attribuito ai vari nominativi nella medesima lista. Ogni lista deve contenere almeno 1 candidato indipendente se il numero complessivo dei consiglieri deciso dall'assemblea è compreso fra 5 e 7 ovvero

2 candidati indipendenti qualora il numero complessivo dei consiglieri deciso sia superiore a 7. In considerazione delle previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche in questo statuto si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorrano le situazioni di cui all'articolo 13 della sezione IV – requisiti di indipendenza – del decreto ministeriale denominato Fit & Proper, in base all'articolo 2 comma 3 della sezione I – Ambito di applicazione – che ne prevede l'adozione anche per gli intermediari finanziari. Si intende inoltre non indipendente il consigliere per il quale si possa applicare le lettera h) del comma 1 del predetto articolo 13, considerando non solo i partecipanti come definiti dallo stesso decreto bensì considerando tali anche gli enti che hanno la facoltà in proprio di nominare consiglieri.

27.7 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

27.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente, qualora non eletti direttamente dall'assemblea.

27.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.

27.10 Gli eventuali consiglieri eletti tra i rappresentanti dei confidi soci decadono automaticamente dalla carica qualora non ricoprano più alcun incarico all'interno di uno dei confidi soci o non abbiano ricevuto apposito mandato.

27.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato Tecnico Esecutivo nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento della Cooperativa a dipendenti anche riuniti collegialmente in Comitati Consultivi e/o Operativi.

27.12 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Non possono formare oggetto di delega le deliberazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

27.13 L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

27.14 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori eletti dall'assemblea, tutti gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che potrà provvedere alla loro ratifica o sostituzione a maggioranza semplice.

27.15 Se viene a mancare uno degli amministratori designati egli sarà sostituito dall'Ente che ha provveduto a designarlo.

27.16 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea, perché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

27.17 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In tal caso l'Assemblea provvederà alla sostituzione mediante voto di lista.

27.18 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

27.19 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
27.20 Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale sono valide anche senza preventiva convocazione.
27.21 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.
27.22 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
27.23 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti la definizione della struttura organizzativa, la nomina del Direttore Generale, la definizione del piano industriale e del budget annuale sono adottate con una maggioranza pari ad almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
27.24 Le riunioni del Consiglio potranno essere tenute anche per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano ricevere la documentazione.
Alle predette condizioni il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.
Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario per stilare l'apposito verbale.
27.25 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci e non dipendenti.
27.26 Il Consiglio di Amministrazione potrà chiamare a partecipare alle proprie riunioni anche soggetti esterni alla Società qualora ciò si renda necessario in relazione agli argomenti oggetto di discussione.

Art. 28 - Presidente

28.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, nelle liti sia attive che passive, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha pure la facoltà di rappresentare la Società nelle assemblee delle società o enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.
28.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri rappresentativi di cui al precedente punto spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 – Comitati Consultivi e/o Operativi

29.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad appositi Comitati formati tempo per tempo in base alla decisione consiliare.
29.2 Il Presidente del Comitato avrà il compito di organizzarlo e gestirne l'operato in base al regolamento che dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Direttore Generale

30.1 Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, con delibera votata con almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.
30.2 Il Direttore Generale deve essere scelto al di fuori dei componenti gli organi della Società in base ai requisiti di professionalità necessari per ricoprire tale ruolo.
30.3 Il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna e partecipa alla funzione di gestione.
30.4 Nella sua attività, il Direttore Generale persegue gli obiettivi economici e gestionali, è il capo del personale e provvede e sovrintende all'organizzazione della Società. In particolare al Direttore Generale competono le seguenti funzioni:

- partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione in quanto proponente delle materie trattate;
- presiede gli eventuali Comitati Consultivi e/o Operativi;
- informa costantemente gli organi sociali sull'organizzazione interna, sull'andamento della Società e sulle operazioni di maggiore rilevanza;
- dà esecuzione – per quanto di sua competenza - alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- ha potere di delibera nelle materie e con i limiti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- garantisce la conduzione unitaria della Società, il funzionamento e il coordinamento delle Sedi Territoriali;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle azioni per il mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e assicura l'efficacia del sistema dei controlli interni;
- firma la corrispondenza della Società relativa alle funzioni demandategli e svolge tutti gli ulteriori compiti che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione**.**

Art. 31 - Collegio Sindacale

31.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti La maggioranza dei sindaci (due effettivi e due supplenti) viene eletta dall'assemblea con voto di lista alla stregua di quanto attuato per il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può essere designato da Unioncamere Emilia Romagna; in assenza, alla nomina provvede l'Assemblea.

31.2 I sindaci:

- devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni di impedimento, né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 cod. civ.;
- devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa di legge e dalle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia;
- riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

31.3 Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

31.4 In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, del Sindaco designato lo stesso dovrà essere sostituito su indicazione dell'Ente designatore.

31.5 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, con particolare riferimento al sistema dei controlli.

31.6 Il Collegio Sindacale effettua costantemente riunioni per le analisi finalizzate agli scopi suindicati e deve riunirsi formalmente almeno ogni 90 giorni. Si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

31.7 Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenendo conto delle politiche complessive di remunerazione deliberate come da articolo 25.18**.**

Art. 32 - Compensi

32.1 Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Esecutivo è stabilito dall'Assemblea dei soci tenendo conto delle politiche di remunerazione indicate all'articolo 25.18.

32.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Esecutivo, previa presentazione alla Società dei relativi giustificativi di spesa, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 33 - Revisione legale

33.1 La revisione legale della Società è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore legale o la Società di revisione sono nominati e svolgono le funzioni previste dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

33.2 L'incarico di revisione legale è conferito dall'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Collegio Sindacale.

33.3 Rientrando la società tra gli Enti di Interesse pubblico, così come definiti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, devono essere rispettate le relative disposizioni.

Art. 34 - Controllo dei soci

34.1 A norma dell'art. 2422 cod.civ. i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

34.2 I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 35 - Aree Territoriali

35.1 Le Aree Territoriali sono deputate a:

- promuovere l'attività della Società nella/e propria/e Area/e;
- gestire i rapporti con i soci riferibili a tale area;
- acquisire e istruire le domande di prestazione di garanzia/finanziamento se definito dal regolamento sul credito;
- svolgere ogni altro incarico demandato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 - Liquidazione

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri in relazione alle previsioni di legge e della normativa di Vigilanza.

36.2 Alla Giunta regionale verranno comunicati i motivi e le cause di scioglimento e i liquidatori procederanno in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione tra i soci.

36.3 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile cui la Società aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 37 – Mediazione

37.1 Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di

un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione dell'organismo di mediazione che verrà scelto dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.
37.2 Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro quattro mesi dall'inizio di questo procedimento, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa sulla base di quanto previsto al successivo articolo 38.
37.3 Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui ha sede la società.

Art. 38 - Clausola arbitrale

38.1 Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci, ovvero tra i soci, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri tutti designati dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
38.2 Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.
38.3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione di tale costo.
38.4 Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Bologna.
38.5 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso a norma di legge e del presente Statuto entro i successivi novanta giorni.
38.6 Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5, l'art. 816 e segg. C.p.c. e le norme in materia.
38.7 La società potrà ricorrere alla procedura di conciliazione prevista dalla legge in tutti i casi in cui è consentita. Quando la procedura arbitrale non può essere attivabile ovvero non s'intenda attivarla, competente sarà la Camera Conciliativa presso la Camera di commercio di Bologna, al cui Regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito, il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti a un organismo preposto o a quello indicato nell'atto costitutivo o nello Statuto.
38.8 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Anche se diversamente previsto, gli arbitri decidono sempre secondo diritto e il lodo è sempre impugnabile.
38.9 La società potrà ricorrere alla cosiddetta procedura economica dell'arbitrato quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che amministrano la società in merito alle decisioni da applicare nella gestione della stessa.
38.10 Il socio ha diritto di recesso nel caso in cui, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima alcune clausole compromissorie.

Art. 39- Foro competente

39.1 Ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di questioni sociali e sulla interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non rientrino tra quelli esperibili attraverso l'arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha fissato la propria sede legale.

Art. 40 - Norme applicabili

40.1 Alla Società, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.
40.2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno lo stesso valore delle norme statutarie.